



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA

TOSAP

(Approvato con deliberazione consiliare n° 64 del 27/07/1994)
(Modificato con deliberazione consiliare n° 9 del 16/02/1996)
(Modificato con deliberazione consiliare n° 12 del 08/03/2000)
(Modificato con deliberazione consiliare n° 7 del 06/03/2003)

SOMMARIO

TITOLO I - TARIFFE.....	3
art.1 - OGGETTO.....	3
art.2 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI.....	3
art.3 - CLASSE DEL COMUNE.....	3
art.4 - OGGETTO DELLA TASSA.....	3
art.5 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE CRITERI DI DISTINZIONE.....	3
art.5bis.- DETERMINAZIONE DELLA TASSA.....	3
art.6- CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE (42.3).....	3
art.7 - RIDUZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIA (42.6).....	4
CAPO I - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE.....	4
art.8 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO.....	4
art.9 - AFFRANCAZIONE DELLA TASSA SUI PASSI CARRABILI (44.11).....	5
art.10 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE.....	5
art.11 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI IL SUOLO COMUNALE CON TENDE FISSE O RETRAIBILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO (44.2).....	5
art.12 - OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO.....	5
art.13 - TARIFFA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO NELL'ANNO 1994 (56.4).....	6
art.14 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE.....	6
Art.15 - DISTRIBUTORI DI TABACCHI (48.7).....	6
art.16 - OCCUPAZIONI CON TAXI (44.2).....	7
CAPO II - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....	7
art.17 - OCCUPAZIONI DEL SUOLO.....	7
art.18 - CONTEGGIO DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO IN AREE DELLA MEDESIMA CATEGORIA (42.4).....	8
art.19 - RIDUZIONI SPECIFICHE (45.5).....	8
art.20 - RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ EDILIZIA (45.6 bis; facoltativo).....	8
art.21 - RIDUZIONE PER LE CARATTERISTICHE TEMPORALI DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE (45.8).....	8
art.22 - AREE DESTINATE A PARCHEGGIO (45.6).....	8
art.23 - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI E SPORTIVE (45.7).....	9
art.24 - AUMENTO DI TARIFFE PER FIERE E FESTEGGIAMENTI (45.4; facoltativo).....	9
art.25 - TARIFFE PARTICOLARI DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER IL 1994 (56.11 bis).....	9
art.26 - RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE (art.42.5).....	9
art.27 - RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE (42.5; facoltativo).....	9
CAPO III - NORME GENERALI.....	9
art.28 - OCCUPAZIONI ABUSIVE PER PROTAZIONE (42.2).....	9
art.29 - OCCUPAZIONI DI MISURA INFERIORE ALL'UNITÀ IMPOSITIVA (42.4).....	9
art.30 - OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PUBBLICITARI.....	10
art.31 - CALCOLO DELLA SUPERFICIE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI.....	10
TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI.....	10
art.32 - LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE.....	10
art.33 - REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	10
art.34 - REVOCA DELLA CONCESSIONE PER GRAVI INADEMPIENZE.....	10
art.35 - L'AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....	11
art.36 - OCCUPAZIONI D'URGENZA.....	11
art.37 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	11
TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI (50 - 56.3).....	11
art.38 - OCCUPAZIONI PERMANENTI.....	11
art.39 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....	12
TITOLO IV - GESTIONE DEL TRIBUTO.....	12
art.40 - RIMBORSO DI RISCOSSIONI INDEBITE.....	12
art.41 - ADEMPIMENTI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE (54).....	12
art.42 - ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO.....	12
TITOLO V - NORME TECNICHE.....	13
art.43 - NORME TECNICHE.....	13

TITOLO I - TARIFFE

art.1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Magliano in Toscana, secondo le disposizioni contenute nel capo II del Decreto legislativo 15 Novembre 1993 nr.507, modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 28 Dicembre 1993 nr.566 e di seguito richiamate con l'espressione "Decreto 507".

art.2 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa é dovuta al Comune titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dallo occupante di fatto anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

art.3 - CLASSE DEL COMUNE

1. Il Comune di Magliano in Toscana, con popolazione residente al 31.12.1992 pari a nr. 4054 abitanti, applica la tassa per l'occupazioni di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i Comuni classificati di classe V.

art.4 - OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al Demanio e patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio é tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usocapione.
3. Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

art.5 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE CRITERI DI DISTINZIONE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

art.5bis.- DETERMINAZIONE DELLA TASSA.

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali; non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

art.6- CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE (42.3)

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale é suddiviso, a seconda dell'importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

- I categoria - le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche esistenti nel capoluogo di Magliano in Toscana e nelle frazioni di Montiano e Pereta.
- II categoria - le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche esistenti nel rimanente territorio Comunale.

art.7 - RIDUZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIA (42.6)

1. Per le occupazioni di spazi ed aree classificate nella II categoria, le tariffe sono ridotte del 20 %.

CAPO I - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE

art.8 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO

1. Per le occupazioni permanenti si applicano le seguenti tariffe (art.44, 1 a) a seconda della categoria dell'area.

A) Occupazione del suolo comunale

categoria	importo
I	£. 34.000/mq
II	£. 27.200/mq

- A.1) occupazione del suolo con passi carrabili, come definiti dal 4^a comma dell'art. 44 del Decreto 507, realizzati dai privati (44.3) e non destinati a soggetti portatori di handicap (49.8)

categoria	importo
I	£. 17.000/mq (a)
II	£. 13.600/mq

- (a) pari a quella individuata per il punto A nell'ambito dei limiti della specifica classe, ridotta del 50% (44.3).

La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale"; per la loro oggettiva funzionalità e specificità, si considerano assimilati ai passi carrabili quei passi che presentano l'ingresso arretrato rispetto al filo della pubblica area di circolazione, o prospiciente aree private gravate da servitù pubblica, considerando ai fini della tassazione la misura risultante dall'apertura del passo medesimo moltiplicato per metri uno, ancorché la profondità risultasse superiore a metri uno.

- A.2) occupazioni di suolo con passi carrabili di accesso a impianti per la distribuzione dei carburanti (44.10)

categoria	importo
I	£. 10.200/mq
II	£. 8.160/mq

- A.3) occupazione del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune (44.6) e non destinati a soggetti portatori di handicap (49.8).

Si applica la tariffa di cui al punto A.1 per una superficie di mq. 9; la superficie eventualmente eccedente è calcolata in ragione del 10%.

- A.3.a) occupazioni del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non destinati a soggetti portatori di handicap, ma non utilizzabili o di fatto utilizzati (44.9)

categoria	importo
I	£. 3.400/mq
II	£. 2.720/mq

La riduzione della tariffa è subordinata all'esistenza degli elementi oggettivi, di cui all'art.44 comma 9 del Decreto 507, da indicare nella specifica istanza prodotta dal contribuente.

A.4) L'ente, in conformità con la normativa vigente, stabilisce la non applicazione della tassa per i passi carrabili.

art.9 - AFFRANCAZIONE DELLA TASSA SUI PASSI CARRABILI (44.11)

1. La tassa relativa all'occupazione dei passi carrabili può essere definitivamente assolta, su istanza del proprietario del passo, mediante il versamento nel conto corrente postale del Comune di una somma pari a venti annualità del tributo calcolata con la tariffa specifica fra quelle indicate all'art.8 punti A.1, A.2 e A.3
2. L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui é realizzato e non esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso.
3. Il soggetto é tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi del Comune, entro i dieci giorni successivi, l'avvenuto affrancamento con indicazione del passo carrabile di cui trattasi, dell'ammontare versato e degli estremi del bollettino di versamento.
4. Il Comune provvede, entro sei mesi dalla ricezione della nota di cui al comma precedente, al riscontro dell'esattezza del versamento, alla richiesta della somma non versata sospendendosi l'efficacia dell'affrancamento sino al pagamento della stessa.
5. Trascorsi sei mesi senza alcuna comunicazione da parte del Comune il procedimento di affrancazione é da considerare definito.

art.10 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE

1. Per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo Comunale si applicano le seguenti tariffe:

categoria	importo
I	£. 11.333/mq
II	£. 9.070/mq

art.11 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI IL SUOLO COMUNALE CON TENDE FISSE O RETRAIBILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO (44.2)

1. Per le occupazioni in oggetto si applicano le seguenti tariffe:

categoria	importo
I	£. 10.200/mq
II	£. 8.160/mq

Sono escluse dalla tassazione le tende aggettanti all'interno dei balconi e dalle verande. (38.2)

art.12 - OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO

occupazione con:

1. Cavi, condutture, impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche o telefoniche, ecc.) ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché gli allacci e gli innesti realizzati, anche su richiesta di privati, a favore degli stessi dai titolari delle condutture principali. (46 e 47. 1 e 2);
 - a. per le occupazioni suddette la tassa e' determinata forfetariamente commisurandola al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa come di seguito risulta specificata:
 - b. Lire 1.500 per utenza (in ogni caso l'ammontare complessivo della tariffa dovuta non può essere inferiore a L. 1.000.000. L'importo di cui sopra e' rivalutato annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. La tassa e' versata in

un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno con versamento da effettuarsi a mezzo di conto corrente intestato al Comune recante quale causale l'indicazione dell'art. 18 legge finanziaria 2000). Dalla misura complessiva della tassa prevista va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

2. per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.

art.13 - TARIFFA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO NELL'ANNO 1994 (56.4)

1. Per le occupazioni permanenti di cui al precedente art. 12, fatte nel 1994, la tassa dovuta é conteggiata applicando la tariffa della tassa vigente in questo Comune nel 1993 aumentata del 10 per cento e, comunque, con un minimo di £. 50.000.

art.14 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3.000 litri limitatamente all'occupazione di suolo pubblico con le attrezzature indicate nella I parte del 6^a comma dell'art.48 del Decreto 507. Le località dove sono situati gli impianti sono suddivise dall'art 48 del Decreto 507, nelle seguenti categorie:
 - a. centro abitato
 - b. zona limitrofa
 - c. sobborghi e zone periferiche
 - d. frazioni

Per tali occupazioni si applicano le seguenti tariffe:

categoria	importo minimo
a)	£. 60.000
b)	£. 50.000
c)	£. 30.000
d)	£. 10.000

2. Se il serbatoio é di capacità maggiore ai 3.000 litri la tariffa applicabile é quella del punto 1 aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri in più, con la tolleranza del cinque per cento nella misura della capacità
3. Se il distributore di carburante é munito di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
4. Nel caso in cui i due o più serbatoi siano raccordati fra loro, la tassa di cui al punto 1 é applicata al serbatoio eventualmente di minore capacità ed é maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
5. Tutti gli spazi ed aree pubbliche indicati nella seconda parte del comma 6 dell'art.48 del Decreto 507 occupati in eccedenza alla superficie di 4 metri quadrati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art.8, lett. A.

Art.15 - DISTRIBUTORI DI TABACCHI (48.7)

1. Per le occupazioni del suolo o soprasuolo conseguenti all'impianto di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, la tassa é determinata con l'applicazione delle seguenti tariffe:

categoria	tariffa
a) centro abitato	£. 20.000
b) zona limitrofa	£. 15.000
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	£. 10.000

art.16 - OCCUPAZIONI CON TAXI (44.2)

1. Nel caso di richiesta di concessione per l'occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa é commisurata alla superficie del singolo posto assegnato.

CAPO II - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

art.17 - OCCUPAZIONI DEL SUOLO

1. Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle ore di occupazione, le seguenti tariffe (45.1,2 a) :

A) occupazioni del suolo comunale

categoria	importo (giornaliero)	importo (orario)
I	£. 2.000/mq	£. 83,33
II	£. 1.600/mq	£. 66,66

Qualora la durata dell'occupazione non sia inferiore a 15 giorni, la tariffa é ridotta del 20 %;

B) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale;

si applicano le tariffe di cui alla precedente lett. A) con la riduzione di un terzo; la tariffa quindi é la seguente.

categoria	importo (minimo)
a) centro abitato	£. 666,70/mq
b) zona limitrofa	£. 533,33/mq

in ogni caso le misure di tariffa di cui alla lettera A) determinate per ore o fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 150 al metro quadro per giorno e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive.

C) occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici (art.47.5)

- 1) per i primi 30 giorni

categoria	tariffa forfetaria per 1 km (minima)	per occupazione oltre il km
I	£. 10.000	£. 15.000
II	£. 8.000	£. 12.000

- 2) se la durata é superiore ai 30 giorni ma non superiore a 90 giorni;

categoria	per occupazione fino ad 1 km	per occupazione sup. ad 1 km
I	£. 13.000	£. 19.500
II	£. 10.400	£. 15.600

- 3) se la durata é superiore ai 90 giorni fino a 180 giorni:

categoria	per occupazione fino ad 1 km	per occupazione sup. ad 1 km
I	£. 15.000	£. 22.500
II	£. 12.000	£. 18.000

- 4) se la durata à superiore a 180 giorni:

categoria	per occupazione fino ad 1 km	per occupazione sup. ad 1 km
I	£. 20.000	£. 30.000
II	£. 16.000	£. 24.000

D) occupazione temporanea con tende e attrezzature similari (45.3) si applicano le seguenti tariffe:

categoria	tariffa minima
I	£. 600/mq
II	£. 480/mq

ove le tende sovrastino aree pubbliche già occupate e per le quali é corrisposta la relativa tassa, la superficie da considerare é quella eventualmente sporgente le aree predette.

art.18 - CONTEGGIO DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO IN AREE DELLA MEDESIMA CATEGORIA (42.4)

1. Le occupazioni temporanee, previste dall'art.46 del Decreto nr.507/93 effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

art.19 - RIDUZIONI SPECIFICHE (45.5)

1. Le tariffe di cui al precedente art.17 lett. A, B e D sono ridotte:
 - del 50 per cento per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;
 - del 50 per cento per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo di cui al precedente art.17 lett.C).

art.20 - RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ EDILIZIA (45.6 bis; facoltativo)

1. Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte del 50 %.

art.21 - RIDUZIONE PER LE CARATTERISTICHE TEMPORALI DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE (45.8)

1. Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ridotte, mediante convenzione, del 50 % allorché:
 - la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente.

art.22 - AREE DESTINATE A PARCHEGGIO (45.6)

1. Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità della tassa dovuta, la tariffa é stabilita sulla base di quella indicata nel precedente art. 17 lett. A aumentata o diminuita per tutte le categorie fino al 30 per cento.
2. L'individuazione della specifica tariffa é fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.
3. Per i parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario é tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa.

art.23 - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI E SPORTIVE (45.7)

1. Per le occupazioni in oggetto la tariffa é ridotta dell'80 %. Le occupazioni di suolo pubblico in occasione di manifestazioni culturali e sportive, aventi il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, sono esenti dal tributo.

art.24 - AUMENTO DI TARIFFE PER FIERE E FESTEGGIAMENTI (45.4; facoltativo)

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, escluse quelle per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa é aumentata del 50 %.

art.25 - TARIFFE PARTICOLARI DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER IL 1994 (56.11 bis)

1. Per le occupazioni temporanee di cui al precedente art.17 lett. A e B e D e di tutte le altre fattispecie indicate nell'art. 45 del Decreto 507, effettuate dai pubblici esercizi, da esercenti il commercio in aree pubbliche e dai produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti nonché per le occupazioni realizzate con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, l'ammontare della tassa dovuta é determinata per l'anno 1994 applicando le tariffe vigenti per l'anno 1993 aumentate del 50 per cento.

art.26 - RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE (art.42.5)

1. La superficie occupata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante é calcolata, ai fini tariffari, nella misura:
 - del 50 per cento sino a 100 mq
 - del 25 per cento oltre i 100 mq
 - del 10 per cento oltre i 1000 mq

art.27 - RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE (42.5; facoltativo)

1. Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l'eccedenza é calcolata ai fini tariffari in ragione del 10 per cento.

CAPO III - NORME GENERALI

art.28 - OCCUPAZIONI ABUSIVE PER PROTRAZIONE (42.2)

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 %, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

art.29 - OCCUPAZIONI DI MISURA INFERIORE ALL'UNITÀ IMPOSITIVA (42.4)

1. Nel caso di più occupazioni permanenti o temporanee, anche della stessa natura funzionale, conseguenti allo stesso provvedimento autorizzatorio ma di misura, ciascuna, inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa é determinata autonomamente per ciascuna di esse sull'unità impositiva di un metro quadrato o lineare.

art.30 - OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, é in ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui al capo I del Decreto 507 e del relativo regolamento Comunale.

art.31 - CALCOLO DELLA SUPERFICIE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI

1. La tassa é commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

art.32 - LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune su richiesta in bollo dell'interessato contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate planimetrie, l'area, il soprassuolo o sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalità della stessa, la durata richiesta e gli elementi identificativi del contribuente.
2. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, é oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.
3. Nell'atto di concessione é stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico ivi compresa l'indicazione della tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa.
4. Le concessioni sono rilasciate :
 - senza pregiudizio dei diritti dei terzi
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
 - con facoltà da parte del Comune di revocarle con atto deliberativo motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.
5. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario é comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto concessorio.

art.33 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili.
2. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

art.34 - REVOCA DELLA CONCESSIONE PER GRAVI INADEMPIENZE

1. Nel caso di gravi o reiterate inadempienze alle obbligazioni assunte nell'atto concessorio, verificatesi anche dopo l'apposita diffida, la concessione é revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla

notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

art.35 - L'AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, di norma almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.
2. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento negativo.
3. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

art.36 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato é obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio Comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.
3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

art.37 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La revoca dell'autorizzazione avviene:
 - per inadempienze del soggetto agli obblighi assunti o mancato pagamento della tassa nel termine previsto;
 - per sopraggiunte esigenze pubbliche.
2. La revoca consegue ad atto deliberativo motivato e comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo non goduto, senza interessi.

TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI (50 - 56.3)

art.38 - OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal primo gennaio 1994 e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti obbligati devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro 30 giorni dal rilascio della concessione utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e comunque entro il 31 Dicembre dello stesso anno nel quale é stata rilasciata la concessione.
2. La denuncia, completa in tutte le sue parti con allegato l'attestato del versamento effettuato e gli estremi trascritti nella denuncia stessa, é prodotta dal Comune, di norma almeno 30 gg. prima dell'inizio della occupazione, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Per gli anni successivi al primo di occupazione, é dovuto soltanto il versamento del tributo nel mese di Gennaio, salvo per quanto riguarda l'eventuale variazione dell'occupazione stessa.

4. Per le occupazioni dell'art.46 del Decreto 507 le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno devono essere denunciate anche cumulativamente ed il versamento effettuato entro il 30 Giugno dell'anno successivo.
5. I versamenti, arrotondati alle mille lire inferiori o superiori a seconda che la frazione non sia o sia inferiore alle lire 500, devono essere fatti nel conto corrente postale intestato al Comune utilizzando lo speciale modello di versamento approvato dal Ministero delle Finanze.

art.39 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il versamento della tassa effettuato nel conto corrente postale Comunale mediante il modello ministeriale viene effettuato al momento del rilascio dell'autorizzazione.
2. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o anche di mercati in modo però non ricorrente, il pagamento della tassa é fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal funzionario responsabile, il pagamento della tassa é fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile, il pagamento tiene luogo all'obbligo della denuncia.

TITOLO IV - GESTIONE DEL TRIBUTO

art.40 - RIMBORSO DI RISCOSSIONI INDEBITE

1. Per far fronte alle richieste di rimborso fatte dai contribuenti per somme versate e non dovute nei termini previsti dal 6^a comma dell'art. 51 del Decreto 507, nonché per la corresponsione dei relativi interessi é istituito un apposito capitolo nella parte "spesa" del bilancio preventivo annuale.

art.41 - ADEMPIMENTI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE (54)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di Legge e del presente regolamento é preposto un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art.54 del Decreto 507.
2. Il predetto Funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, é comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:
 - a. Registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le occupazioni permanenti autorizzate ai sensi dell'art.50, primo comma, del Decreto 507 e i relativi pagamenti;
 - b. analogo registro verrà tenuto per le occupazioni temporanee;
 - c. registro in cui saranno annotate le affrancazioni dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'art.44 comma 11 del Decreto 507.
3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario Comunale, prima di essere posti in uso.
4. É in facoltà del Funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

art.42 - ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale é tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco o schedario di tutti i versamenti effettuati al Comune in

ordine progressivo e di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere Comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.

2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

TITOLO V - NORME TECNICHE

art.43 - NORME TECNICHE

1. Il funzionario responsabile nell'espletamento delle funzioni di cui all'art.54 del Decreto 507/93 e in sede istruttoria si potrà avvalere della collaborazione di tutti gli altri uffici che avranno titolo e competenza a esprimere parere sulla richiesta di occupazione.
2. L'Ufficio tecnico e di Polizia Municipale esprimeranno il parere rispettivamente in ordine all'effettive esigenze dell'occupazione e alla mancanza di impedimenti di carattere tecnico e di viabilità.
3. Le verifiche delle aree occupate saranno effettuate e/o dall'UFFICIO POLIZIA e dall'UFFICIO TECNICO.